



ORDINANZA
N. 82 del 15-06-2020

Oggetto: COMUNE DI BOVOLONE: EMERGENZA COVID 19 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM DEL 11/06/2020 E DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO N. 59 DEL 13/06/2020

IL SINDACO

VISTI:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.L. 9 marzo 2020 N. 14, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 del DPCM 8 marzo 2020;
- La Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020 “Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.”
- Il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.
- Il DPCM 11 GIUGNO 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 59 del 13 giugno 2020 avente per oggetto:” **Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.**” con particolare riferimento al punto A2 – 6 che prevede che dal 15 giugno le attività di vendita al dettaglio su area pubblica possono essere svolte nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato 1 dello stesso provvedimento;
- L'allegato 1 alla O.P.G.R. 59/2020 che, per lo svolgimento dei mercati prevede le seguenti disposizioni:

MISURE A CARICO DEI COMUNI:

1. assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in

modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

2. verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
3. assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
4. assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
5. individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

1. pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
2. è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
3. messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; ▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
4. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
5. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
6. in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

VALUTATO che nonostante la difficoltà di adeguamento degli strumenti di programmazione del commercio ed il breve tempo intercorso tra l'adozione dei provvedimenti normativi del 13/06/2020 ed il primo mercato settimanale del martedì previsto per il 16/06/2020, assume particolare importanza dare la possibilità alle imprese di proseguire l'attività lavorativa da poco ripresa per l'adozione delle misure emergenziali anti COVID19 con la partecipazione al mercato settimanale;

DATO ATTO che per i motivi suesposti è stato avviato un confronto con i titolari di posteggio finalizzato ad una eventuale ristrutturazione del mercato settimanale finalizzata al riordino del posizionamento dei banchi per una maggiore fruibilità e sicurezza da parte degli utenti;

CONSIDERATO prioritario consentire a tutte le imprese la ripresa delle loro attività lavorative adottando un modello semplificato di regolamentazione del mercato che prevede:

- L'accesso dei precari per la spunta a far data dal 16/06/2020 solo per sostituzione di titolari assenti e non per la copertura di posti liberi, dando atto che i titolari di posteggio sono quantificati come segue:
 - o 8 banchi alimentari
 - o 52 banchi non alimentari;
 - o 8 produttori agricoli
- L'esclusione di chi effettua la vendita di beni usati;

- la conferma delle postazioni assegnate temporaneamente ai commercianti di alimentari, florovivaisti ed abbigliamento per bambino che hanno già potuto partecipare al mercato nelle settimane scorse, posizionandoli tra il Palazzetto "Le Muse" e l'Istituto "Giorgi";
- la dislocazione dei banchi di vendita su due file parallele, distanti tra loro almeno 6 metri, lungo il perimetro di Piazzale Aldo Moro;
- il posizionamento dei commercianti che hanno già un posteggio sul percorso individuato nel loro stallo;
- a seguire il posizionamento in ordine di arrivo in modo da sviluppare i due anelli in contemporanea, nelle due direzioni, in modo da terminare quanto prima la dislocazione dei banchi di vendita con contestuale sospensione temporanea delle graduatorie di anzianità;
- infine, per evitare "incompatibilità", la possibilità di scambiare le postazioni assegnate che resteranno tali fino alla scadenza dell'emergenza;

VISTA l'allegata planimetria indicante lo sviluppo temporaneo del mercato settimanale del martedì in periodo di emergenza;

DATO ATTO che la circolazione dei clienti avverrà in via preferenziale a senso unico, in senso orario;

RITENUTO, in riferimento alle schede previste nell'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, di:

- confermare le misure generali;
- confermare le misure a carico dei titolari dei posteggi;
- adottare le seguenti misure facoltative per i Comuni:
 - o unica corsia mercatale preferenziale a senso unico;
 - o ampliamento dell'area mercatale;
 - o distanziamento tra i banchi pari ad almeno 1,5 metri;
 - o sospensione della vendita di beni usati;

VISTI ALTRESÌ:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- L'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale;

ORDINA

- 1) Le premesse sono parte integrale del presente provvedimento;
- 2) il mercato settimanale del martedì, nel periodo compreso tra il 16 giugno 2020 e fino al termine dell'emergenza COVID 19 ed alla revoca del presente provvedimento potrà essere svolto con le modalità di seguito indicate:
 - a. 8 banchi alimentari
 - b. 52 banchi non alimentari;
 - c. 10 produttori agricoli
 - accesso degli ambulanti a partire dalle ore 06.30;
 - **accesso dei precari per la spunta a partire dalle ore 08.00 per la sola sostituzione dei titolari assenti rispetto ai posteggi sopra indicati;**
 - l'ammissione al mercato avverrà in base alla disponibilità di spazi da parte della Polizia Locale;
 - esclusione di chi effettua la vendita di beni usati;
 - sospensione temporanea delle graduatorie di anzianità per semplificare l'accesso all'area mercatale;

- conferma delle postazioni assegnate temporaneamente ai commercianti di alimentari, florovivaisti, produttori agricoli che hanno già potuto partecipare al mercato post emergenza, posizionandoli tra il Palazzetto "Le Muse" e l'Istituto "Giorgi";
 - conferma delle postazioni assegnate temporaneamente ai commercianti non alimentari;
 - dislocazione dei banchi di vendita su due file parallele, distanti tra loro almeno 6 metri, lungo il perimetro di Piazzale Aldo Moro;
 - per evitare "incompatibilità", la Polizia Locale può autorizzare lo scambio delle postazioni già assegnate che resteranno tali fino alla scadenza dell'emergenza;
 - L'accesso agli acquirenti sarà consentito esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le **ore 08:00 e le ore 13:00**;
 - Chiunque acceda all'area di mercato dovrà essere dotato dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa: mascherine o altro sistema di protezione per naso e bocca nonché di guanti monouso ovvero di idoneo disinfettante per le mani e dovrà rispettare la distanza interpersonale minima di un metro dalle altre persone;
 - saranno predisposti controlli ai varchi di accesso;
 - i titolari del posteggio possono rilevare la temperatura corporea propria e dei dipendenti annotandole su apposito foglio di registrazione giornaliera. Non potranno essere ammessi gli operatori con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°);
 - Dovranno essere rispettate le norme di distanziamento sociale che prevedono la distanza minima di metri 1 tra le persone;
 - Ogni commerciante dovrà rispettare le seguenti disposizioni:
Misure a carico del titolare di posteggio:
 - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; • rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
 - in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- 3) Sono vietati gli assembramenti;
 - 4) I titolari dei posteggi sono responsabili di eventuali assembramenti che dovessero verificarsi in prossimità dei banchi di vendita;
 - 5) Qualunque situazione in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate e la Polizia Locale potrà disporre la sospensione anche temporanea del mercato qualora l'afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica;
 - 6) i posteggi assegnati temporaneamente nella prima giornata di mercato restano tali fino a nuovo provvedimento;
 - 7) ulteriori commercianti ambulanti sono autorizzati ad eseguire la propria attività di vendita su posteggi isolati già autorizzati, previa perimetrazione dell'area con transenne o altro sistema ritenuto idoneo a garantire le disposizioni del punto precedente, uniformandosi alle altre disposizioni riportate;
 - 8) le presenti disposizioni restano in vigore fino all'adozione di un nuovo provvedimento o alla revoca delle limitazioni dovute all'emergenza "coronavirus";

AVVERTE

- 1) le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma di legge;

- 2) Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario a Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.
- 3) La presente ordinanza viene
 - pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bovolone;
 - inviata alle associazioni di categoria;
 - inviata al Comando di Polizia Locale ed al Comando Carabinieri Stazione di Bovolone;
 - Alla Prefettura di Verona
 - Alle Associazioni di Categoria;

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco
F.to Mirandola Emilietto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)